



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
**CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA**  
**VENEZIA**

Dorsoduro n.1408 – 30123 VENEZIA (VE)  
Tel. 041/2405711 – e-mail: [cpveneziamit.gov.it](mailto:cpveneziamit.gov.it) – PEC: [dm.veneziamit.gov.it](mailto:dm.veneziamit.gov.it) - [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it)

**ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE**

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo di Venezia e Comandante del porto di Venezia

- VISTI:** il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 “Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione” ed il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)”;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974, relativo alla disciplina dello sci nautico;
- VISTI:** il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante “Regolamento per l’esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima” e il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96” e ss.mm.ii.;
- VISTI:** la Legge 25 marzo 1985, n. 106 “Disciplina del volo da diporto o sportivo” e il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133 “Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo”;
- VISTO:** l’articolo 3, comma 1, lettera e) del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall’articolo 1, comma 251 lettera e) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che prescrive l’obbligo per i titolari delle concessioni demaniali marittime di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
- VISTI:** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59”;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205”;

- VISTA:** la Legge Regionale Veneto n. 33 in data 4 novembre 2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" recante la disciplina delle concessioni del demanio marittimo a finalità turistica e degli stabilimenti balneari e ss. mm. e ii.;
- VISTO:** l'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172 recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, che attribuisce al Capo del Compartimento Marittimo la competenza a disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla costa;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172" e ss.mm.ii.;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 1 febbraio 2006 "Norme di attuazione della Legge 2 aprile 1068, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio" e ss. mm. e ii.;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";
- VISTO:** il "Regolamento UAS – IT" in data 4 gennaio 2021 dell'Ente nazionale per l'Aviazione Civile;
- VISTE:** le circolari prot. n. 5171242-A.2.50 in data 07 maggio 1994, prot. n. 5171328/A.2.50 in data 20/05/1994 e prot. n. 5171080/A.2.50 in data 10 aprile 1995 dell'allora Ministero dei trasporti e della navigazione ad oggetto "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione";
- VISTE:** le circolari n. 90 – Serie I – Titolo Demanio Marittimo in data 27 luglio 1999 e n. 99 – Serie I – Titolo Demanio Marittimo, prot. n. DEM2A-1090 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, relative ad utilizzazioni di breve durata di zone del demanio marittimo e del mare territoriale e la circolare n. 120 – Serie I – Titolo Demanio Marittimo, prot. n. DEM2A-1268 in data 24 maggio 2001 dello stesso Ministero avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- VISTO:** il dispaccio prot. n. 82/042737/I in data 2 luglio 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, afferente le boe di segnalazione dei subacquei e la distanza minima di navigazione dagli stessi;
- VISTA:** la circolare prot. n. 09.02/17662 in data 23 maggio 2005 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ad oggetto "Regolamentazione relativa alle moto d'acqua";
- VISTA:** la circolare prot. n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ad oggetto "Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento";
- VISTO:** il dispaccio prot. n. 13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ad oggetto "Compatibilità tra attività nautiche: disciplina";

- VISTI:** i dispacci prot. n. 30482 in data 27 marzo 2007 e prot. n. 32472 in data 27 marzo 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativi all'attuazione dell'articolo 1, comma 251, lettera e) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- VISTA:** la vigente Ordinanza recante la "Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione" n. 26/2025 in data 28.04.2025, avente validità nel Compartimento Marittimo di Venezia;
- PRESO ATTO:** di quanto contenuto nella nota prot. n. 12886 datata 27.5.2020 della Direzione Marittima del Veneto, inviata alla Conferenza dei Sindaci dei Comuni Costieri della Regione Veneto;
- VISTA:** la precedente Ordinanza di "Sicurezza Balneare" della Capitaneria di porto di Venezia n. 36/2022 del 09/05/2022;
- VISTE:** le vigenti Ordinanze sulle attività balneari ed i Regolamenti d'uso del demanio marittimo del Comune di Venezia, nonché le linee guida per la gestione dei servizi sull'arenile del Comune di Venezia;
- VISTA:** la circolare prot. n. 26676 in data 25 febbraio 2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente per oggetto "Utilizzo di e-bike acquatica munita di Hydrofoil "Manta 5XE1" distribuita dalla *Aquaride* srl.;
- VISTE:** le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge n. 172/2003 sopra richiamata e dell'articolo 26-bis del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cosiddetto "Codice della nautica da diporto";
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 106 in data 29/08/2006 con la quale è stato approvato il "*Regolamento per la disciplina dell'attività subacquea ludico diportistica e dell'attività subacquea avente finalità scientifica*";
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 92 in data 03/08/2007, con la quale sono stati disciplinati il noleggio e locazione di natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n° 54363 in data 16.04.2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento "*Stagione balneare – Ordinanze dei Capi di circondario*" il quale indica, quale data di inizio della stagione balneare, il terzo sabato del mese di maggio (17 maggio 2025 per l'anno 2025) e, quale data del termine della stagione balneare, la terza domenica del mese di settembre (21 settembre 2025 per l'anno 2025);
- VISTO:** il Dispaccio prot. n° 13384 in data 16.04.2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente per argomento "*Stagione balneare e misure di sicurezza*" il quale indica, ai fini dell'emanazione delle ordinanze di sicurezza balneare da parte delle Autorità marittime, che la stagione balneare sia compresa tra la terza settimana del mese di maggio e la terza settimana del mese di settembre, periodo entro il quale le strutture e gli stabilimenti balneari dovranno obbligatoriamente attivare il servizio di salvataggio attraverso postazioni dedicate degli assistenti bagnanti;

**CONSIDERATO:** che il litorale del Circondario Marittimo di Venezia, che si estende da Pellestrina inclusa, esclusa la diga nord del porto di Chioggia, alla diga nord della bocca di porto di Venezia-Lido inclusa, è costituito prevalentemente da costa bassa con spiaggia estesa, con fondali sabbiosi che degradano lentamente verso il largo, intervallata da scogliere, pennelli o moletti di difesa costiera nonché da corpi idrici fluviali e canali di collegamento con le acque lagunari;

**CONSIDERATO:** che l'impiego di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE), già reso obbligatorio per alcune categorie di soggetti dall'articolo 7 comma 11 del Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 189 del 8 novembre 2012, è tenuto in debito conto dalla norma tecnica UNI 11745:2019 rubricata "*Sicurezza della società e del cittadino – Qualificazione delle Aree di Balneazione ai fini della sicurezza dei bagnanti*" edita dall'Ente Italiano di Normazione nell'aprile del 2019, quale misura a vantaggio della collettività, andando ad assicurare un più alto livello di tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti;

**RITENUTO:** necessario non consentire più l'uso di bombole di ossigeno medicale del tipo monouso, in quanto ormai da tempo la Società italiana di medicina subacquea e iperbarica (Simsi), accreditata dal Ministero della salute per la produzione di linee guida, ne ritiene fortemente inappropriato l'uso, come statuito nel proprio documento "*Raccomandazione sull'utilizzo dell'ossigeno normobarico (a pressione ambiente) nel soccorso a infortunati in acqua*" in data 12.12.2020;

**VISTI:** gli esiti della riunione preliminare alla redazione della presente Ordinanza, tenutasi, congiuntamente con il Comune di Venezia, in data 28.04.2025;

**VISTO:** il regolamento adottato con il Decreto Ministeriale n. 85 in data 29.05.2024 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale stabilisce norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati a svolgere corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine, e per il rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti;

**RITENUTO:** opportuno dettare le seguenti disposizioni per rendere sicura la balneazione e le attività connesse con i pubblici usi del mare che incidono sulla sicurezza della balneazione e della navigazione nelle acque prospicienti il litorale del Circondario Marittimo di Venezia, anche in considerazione della notevole affluenza turistica nel periodo estivo;

## **ORDINA**

### **Articolo 1 (Disposizioni generali)**

- 1.1 La presente ordinanza trova applicazione nell'ambito del Circondario Marittimo di Venezia che si estende da Pellestrina inclusa, esclusa la diga nord del porto di Chioggia, alla diga nord della bocca di porto di Venezia-Lido inclusa.
- 1.2 Agli effetti della presente Ordinanza si intende per "*struttura balneare*" un'area, individuata per finalità turistico-ricreative, ove vengono forniti servizi di accoglienza ai bagnanti, ed attrezzata per le attività balneari con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini o altre attrezzature similari, insistente sull'arenile, sia in concessione che in proprietà privata. Rientrano tra le strutture balneari gli stabilimenti balneari, le spiagge libere

attrezzate, le colonie marine o altro insediamento in diretta comunicazione col mare e comunque destinato alla balneazione.

- 1.3 Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, la durata della stagione balneare è compresa dal terzo sabato del mese di maggio alla terza domenica del mese di settembre.
- 1.4 Durante la stagione balneare i titolari di strutture balneari e le Amministrazioni Comunali per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione, devono attivare e garantire il servizio di salvamento, secondo gli orari e le modalità disciplinate dalla presente Ordinanza.
- 1.5 L'accesso al mare è libero e gratuito. Di conseguenza, il transito nelle aree in concessione per raggiungere la battigia deve essere assicurato dai titolari delle concessioni demaniali marittime, in ossequio a quanto previsto dalla Legge finanziaria 2007 in premessa richiamata.
- 1.6 I titolari di strutture balneari, ed i Comuni per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione, hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, mediante l'apposizione di idonei cartelli di segnalamento, posizionati in modo visibile e riprodotti anche ed almeno nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, francese, tedesco), oltre all'obbligo di intraprendere ogni possibile azione finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo.

## **Articolo 2** **(Zone di mare riservate alla balneazione)**

- 2.1 Durante la stagione balneare sono riservate alla balneazione le zone di mare antistanti il litorale del Circondario marittimo di Venezia ricomprese entro la fascia dei 500 metri dalla costa. Chi nuota oltre tale distanza deve segnalare la propria presenza mediante il galleggiante prescritto per l'attività subacquea (art. 130 D.P.R. 1639/68), visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri ed essere collegato a quest'ultimo con una sagola non più lunga di metri 3;
- 2.2 Qualora una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, è fatto obbligo di:
  - a) farne espressa comunicazione preventiva all'Amministrazione comunale competente ed all'Autorità marittima anche al fine di valutare la compatibilità delle attività balneari con eventuali ulteriori attività caratterizzanti l'uso degli specchi acquei litoranei onde garantirne il sicuro ed ordinato svolgimento;
  - b) attivare il servizio di salvamento secondo quanto previsto al successivo comma 4.7 lettera a) e c);
  - c) installare preliminarmente le boe e la segnaletica previste al seguente paragrafo 2.5

In questo caso, le aree di cui al precedente paragrafo 2.1 sono riservate alla balneazione anche al di fuori del periodo della stagione balneare, per il periodo in cui la struttura balneare intende operare;

- 2.3 Durante la stagione balneare i titolari di strutture balneari per gli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime in concessione o in proprietà privata, e le civiche Amministrazioni per le zone di spiaggia libera, hanno l'obbligo di collocare (e di rimuovere al termine dei citati periodi) i seguenti segnalamenti, provvedendo altresì al loro mantenimento e riposizionamento in caso di eventi meteo-marini che ne provochino lo scarroccio o la perdita:
  - a. boe o gavitelli di colore rosso, posizionati parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro e

comunque nel numero minimo di due, segnalanti il limite dei 500 dalla battigia che individua la zona di mare riservata alla balneazione;

- b. boe o gavitelli di colore bianco, posizionati ogni 50 metri di fronte mare, indicanti il limite delle acque sicure pari a 1 (uno) metro di profondità dal livello medio mare, entro il quale è consigliata la balneazione per i non esperti nel nuoto; in alternativa alle boe o gavitelli, è possibile utilizzare idonei supporti, corredati da cartelli monitori riprodotti anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, francese, tedesco), ben visibili al pubblico, riportanti l'indicazione: **“ATTENZIONE! LIMITE ACQUE SICURE (-1 METRO)”**;
- c. boe o gavitelli di colore giallo e idonei cartelli monitori riprodotti anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, francese e tedesco), ben visibili al pubblico, riportanti l'indicazione: **“ATTENZIONE – PERICOLO A CAUSA DI ...”**, segnalanti eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti;
- d. boe o gavitelli di colore arancione, indicanti i corridoi di lancio e posizionati come da disciplina specifica riportata ai successivi articoli 8 e 9.

2.4 Nelle spiagge libere i Comuni costieri, qualora non attivino il servizio di assistenza e salvataggio e non provvedano ai sistemi di segnalazione di cui al precedente comma 2.3, punti a) e b), dovranno:

- a. informare l'Autorità Marittima;
- b. provvedere ad apporre un congruo numero di cartelli monitori, riprodotti almeno nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, francese e tedesco) ben visibili ed anche in corrispondenza dei relativi accessi a mare, aventi la seguente dicitura:
  - ✓ **“ATTENZIONE! LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (500 METRI) NON SEGNALATO”**
  - ✓ **“ATTENZIONE! “LIMITE ACQUE SICURE (-1,00 METRI) NON SEGNALATO”**
  - ✓ **“ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.

2.5 Nella zona di mare riservata ai bagnanti è sempre **VIETATO** tuffarsi dalle scogliere, dai moli o dai pennelli e dalle altre opere di difesa costiera presenti lungo il litorale, nonché dalle piattaforme galleggianti, da giochi acquatici e dai parchi giochi acquatici, a causa della scarsa profondità delle acque circostanti.

2.6 I gestori delle piattaforme galleggianti, dei giochi acquatici e dei parchi giochi acquatici, posizionati anche nella zona riservata ai bagnanti, devono:

- a. ottenere idonea autorizzazione dall'Ente Locale;
- b. segnalare i vertici delle proprie strutture in orari notturni, mediante luce bianca o rossa, visibile a 360°;
- c. riportare in maniera chiara e ben visibile il divieto assoluto di tuffarsi da tali strutture e praticarvi attività di immersione;
- d. integrare opportunamente il servizio di salvataggio in maniera tale da assicurare costante vigilanza sulle strutture installate e un pronto intervento in caso di necessità.

2.7 I gestori dei parchi giochi acquatici devono adottare un adeguato Piano di salvamento, che deve essere trasmesso anche all'Autorità Marittima almeno 15 giorni prima del periodo di apertura al pubblico.

2.8 Nelle zone di mare riservate alla balneazione è **VIETATO** alle unità navali a motore ed a vela:

- a. il transito;
- b. l'ormeggio e l'ancoraggio, salvi i casi regolarmente autorizzati dalle competenti Amministrazioni;
- c. l'ormeggio alle boe/gavitelli previsti dal precedente comma 2.3.

Anche in mancanza delle boe delimitanti la zona di mare riservata alla balneazione, sono comunque vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio delle unità a motore e a vela, stante il potenziale pericolo per i bagnanti.

2.9 Nelle predette zone di mare è, altresì, **VIETATO**

- a. il transito con windsurf, kitesurf, paracadute ascensionale ed altri tipi di tavole a vela, salvi i casi in cui i concessionari di strutture balneari, o i possessori di autorizzazione per lo svolgimento di tali attività, o i Comuni per le spiagge libere, abbiano provveduto a separare, con la posa di corridoi di lancio con le caratteristiche indicate agli articoli 8 e 9 le zone riservate ai bagnanti da quelle destinate all'esercizio di tale attività, la cui area deve comunque risultare sgombra da strutture pericolose per l'incolumità dei fruitori;
- b. la pesca sotto qualsiasi forma, subacquea e di superficie, sia professionale che sportiva e ricreativa, salve le eccezioni per la pesca sportiva con canna di cui al successivo articolo 6;
- c. il decollo, l'atterraggio e l'ammarraggio di qualsiasi tipo di aeromobile, anche destinato al diporto o ad uso sportivo, nonché il sorvolo delle spiagge e degli specchi acquei ad esse prospicienti ad una quota inferiore a metri 300 (1.000 piedi).

2.10 Per quanto riguarda l'utilizzo di sistemi a pilotaggio remoto (S.A.P.R.), ed in particolare per ciò che concerne i titoli abilitativi del pilota, le caratteristiche e le targhette identificative dei SAPR, le autorizzazioni e le dichiarazioni da richiedere o da inviare all'E.N.A.C. per l'espletamento delle attività sulle spiagge e sui tratti di mare riservati alla balneazione, si fa completo rimando a quanto disciplinato dall'E.N.A.C. con i regolamenti di settore.

2.11 Dai divieti del precedente comma 2.8 sono esentati:

- a. i piccoli natanti a remi/pale quali ad esempio jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò, s.u.p. ed unità simili, per il solo transito nella zona, fermi restando i divieti riportati al comma 2.8 lettere b) e c);
- b. unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia ed altre Pubbliche Amministrazioni in attività di soccorso e polizia marittima;
- c. i mezzi nautici direttamente gestiti dalle associazioni/ enti/ società di salvamento operanti sul litorale, dedicati esclusivamente all'assistenza ed al soccorso dei bagnanti;
- d. i mezzi dell'A.R.P.A.V. che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità;
- e. le unità navali a vela o a motore nei soli casi di necessità strettamente connessi alla sicurezza dell'unità stessa o delle persone ivi imbarcate, che devono essere opportunamente segnalati ai numeri istituiti per l'emergenza in mare, e qualora non siano utilizzabili i corridoi di lancio per oggettivi impedimenti. In tal caso l'attraversamento della fascia di mare riservata alla balneazione di unità a vela

dovrà avvenire navigando con le vele ammainate e adottando ogni cautela nelle manovre di avvicinamento alla costa e tenendo. Le unità a vela ed a motore dovranno sempre mantenere una velocità massima non superiore a tre nodi e rotta perpendicolare alla linea di costa.

Tutte le unità navali di cui al presente comma dovranno comunque mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando altresì ogni cautela in occasione del transito.

### **Articolo 3 (Zone di mare vietate alla balneazione)**

- 3.1 La balneazione è permanentemente **VIETATA**:
- a. nei porti, nelle darsene, nelle zone di mare destinate all'approdo, alla sosta, all'ancoraggio o alla partenza delle navi, lungo le rotte di accesso e all'interno dei porti e dei relativi, nei canali marittimi in genere e all'interno del canale di accesso al porto;
  - b. nel raggio di metri 100 dalle strutture portuali, nelle foci, nei canali e corsi d'acqua demaniali marittimi comunicanti con il mare;
  - c. fuori dagli ambiti portuali, in prossimità di zone di mare in cui sono ubicate le infrastrutture per l'attracco di unità passeggeri, o vi siano lavori in corso;
  - d. nelle immediate vicinanze di opere marittime di difesa costiera, e comunque ad una distanza inferiore a mt. 10 in quanto ciò potrebbe comportare rischio di infortunio a causa di onde o correnti di risacca;
  - e. all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati o in zone destinate con apposito provvedimento ad attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kitesurf, etc...);
  - f. nelle zone dichiarate non balneabili per motivi igienico sanitari o di altra natura, individuate dalle competenti Autorità.

### **Articolo 4 (Disciplina del servizio di salvamento)**

- 4.1 Durante la stagione balneare, compresa tra il terzo sabato del mese di maggio e la terza domenica del mese di settembre, i titolari delle strutture balneari per le aree in concessione, ed i Comuni per le aree destinate alla libera fruizione, devono assicurare il servizio di salvamento a favore dell'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo, come disciplinato nella presente Ordinanza.
- 4.2 I Comuni costieri territorialmente competenti provvedono ad individuare le spiagge libere nelle quali intendono assicurare il servizio di salvamento, dandone comunicazione all'Autorità marittima entro l'inizio della stagione balneare. Qualora non fosse possibile assicurare tale servizio nelle spiagge libere, gli stessi Enti Locali provvedono ad apporre, in corrispondenza delle aree demaniali marittime frequentate da bagnanti e dei relativi punti di accesso, adeguata segnaletica ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano, inglese, francese e tedesco) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**. In tal caso, le civiche Amministrazioni devono vigilare con continuità sulla presenza della segnaletica, provvedendo con immediatezza al necessario ripristino di quanto eventualmente mancante.

- 4.3 Se una struttura balneare intende operare al di fuori dei periodi indicati al precedente comma 4.1, ha facoltà di aprire al pubblico assicurando comunque i servizi di salvamento secondo quanto previsto al successivo comma 4.7 lettera b). Qualora intendesse aprire ai soli **fini elioterapici**, senza assicurare il servizio di salvataggio, ha l'obbligo di issare una bandiera rossa su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza, di posizionare in prossimità di tutti gli accessi (lato strada, nonché a monte e a valle in caso di tratti di arenile raggiungibili mediante sentieri) ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile apposita segnaletica rispondente ai requisiti di cui al precedente comma 4.2, e di assicurare la presenza del materiale di primo soccorso di cui al successivo art. 5.5, evitando di offrire servizi specifici che possano indurre gli utenti alla balneazione, quali il noleggio e la locazione di natanti da diporto da spiaggia.
- 4.4 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la linea di costa, individuata in **5 metri dalla battigia**, è strumentale all'attività di salvamento e soccorso e, pertanto, deve essere lasciata libera con continuità da qualsiasi ostacolo al fine di permettere il transito dei mezzi di soccorso e di polizia.
- 4.5 Nei periodi ed orari di cui al precedente comma 4.1 i titolari di strutture balneari, ed i Comuni per le aree destinate alla libera fruizione, devono organizzare e garantire il servizio di salvamento, direttamente o a mezzo di impresa terza, posizionando ad almeno **ogni 150 metri di fronte mare** o frazione di essi – con una tolleranza del 10%:
- a. un bagnino di salvataggio o assistente bagnanti, munito di brevetto di abilitazione al salvamento in mare rilasciato dagli Enti autorizzati a svolgere i relativi corsi di formazione ai sensi del Decreto Ministeriale n. 85 in data 29.05.2024, in corso di validità, munito delle dotazioni individuali di cui all'articolo 5;
  - b. una postazione di salvamento, con le caratteristiche e le dotazioni riportate all'articolo 5;
  - c. una unità a remi, ed eventuale unità a propulsione ad idrogetto o ad elica protetta integrativa, con le caratteristiche e le dotazioni di cui all'articolo 5.
- 4.6 I titolari di strutture balneari, ed i Comuni per le aree destinate alla libera fruizione, in presenza di particolari conformazioni dell'arenile o della costa che impediscano o limitino la visibilità di tutto o parte dello specchio acqueo antistante il fronte mare, hanno l'obbligo di prevedere l'incremento del numero degli assistenti bagnanti, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture limitrofe, affinché sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato.
- 4.7 Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma 4.5, il servizio di salvamento dovrà essere assicurato almeno nelle seguenti fasce orarie:
- a. dall'inizio della stagione balneare (il terzo sabato del mese di maggio) sino al secondo venerdì del mese di giugno: dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 18:00, purché dalle 12:30 alle 13:30 sia presente un assistente bagnante marittimo almeno ogni 300 metri di fronte mare e qualora la limitata affluenza di bagnanti lo permetta.
  - b. dal secondo sabato del mese di giugno alla prima domenica del mese di settembre: dalle ore 9:30 alle ore 19:00;
  - a. dal primo lunedì del mese di settembre sino al termine della stagione balneare (la terza domenica di settembre): dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 18:00, purché dalle 12:30 alle 13:30 sia presente un assistente bagnante marittimo almeno ogni 300 metri di fronte mare e qualora la limitata affluenza di bagnanti lo permetta.
- 4.8 I titolari di strutture balneari e le civiche Amministrazioni per le aree demaniali marittime di rispettiva competenza hanno l'obbligo di predisporre un **"Piano di salvamento"** da

presentare, all’Autorità marittima almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività. Il servizio di salvamento può essere assicurato anche in forma collettiva mediante l’elaborazione di un “**Piano collettivo di salvamento**”, per aree demaniali marittime in concessione e/o spiagge libere contigue da presentare anch’esso, all’Autorità marittima almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività.

- 4.9 I piani di salvataggio, elaborati secondo lo schema in allegato 2 alla presente Ordinanza, devono contenere almeno le seguenti informazioni:
- a. generalità, recapito e contatti (telefono mobile) del soggetto responsabile dell’organizzazione del servizio di salvataggio che dovrà assicurare la costante reperibilità;
  - b. estensione del fronte mare nel quale garantire il servizio;
  - c. ubicazione delle postazioni di salvataggio (coordinate geografiche con DATUM WGS 84 in cui è installata la torretta dell’assistente bagnanti);
  - d. numero e tipo dei mezzi nautici utilizzati per finalità esclusiva di soccorso in mare e recante la scritta “SALVAMENTO” o “SALVATAGGIO”;
  - e. titoli abilitativi per ogni singolo operatore cui è affidato l’esercizio del servizio di salvamento;
  - f. titoli abilitativi per ogni singolo conduttore destinato all’utilizzo dell’acquascooter o del mezzo nautico (ove previsto);
  - g. elenco dei mezzi dotati di apparati VHF e patentino RTF degli operatori abilitati all’utilizzo dell’apparato VHF;
  - h. contatti telefonici degli assistenti bagnanti ovvero di un referente per il servizio presente sull’arenile, per ciascuna postazione;
  - i. procedure operative programmate anche nel caso di malfunzionamento di un mezzo nautico.

Ai suddetti Piani di salvamento dovrà, altresì, essere allegata una o più planimetrie, in scala adeguata per una comprensibile lettura, ove siano chiaramente individuate le strutture balneari e/o le spiagge libere, i relativi confini tramite i principali punti cospicui di riferimento/orientamento, la posizione e la distanza reciproca delle torrette di salvamento nonché la relativa estensione degli specchi acquei presidiati, l’ubicazione dei cartelli monitori.

- 4.10 Al di fuori degli orari del servizio di salvamento a cura del titolare della struttura balneare dovrà essere issata sull’apposito pennone **una bandiera rossa**, e dovrà essere esposto un cartello di segnalazione ben visibile agli utenti, in prossimità degli accessi alle aree demaniali marittime in concessione o di libera fruizione, redatto in più lingue (almeno italiano, inglese, francese e tedesco), recante la seguente dicitura: “**ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO**”.
- 4.11 Qualora le condizioni meteo-marine o lo stato del mare siano pericolose ovvero sussistano ulteriori potenziali situazioni di rischio per la balneazione, a cura del bagnino di salvataggio dovrà essere issata sull’apposito pennone **una bandiera rossa**, il cui significato deve intendersi come “**LA BALNEAZIONE È PERICOLOSA PER AVVERSE CONDIZIONI METEOMARINE, CHI SI AVVENTURA IN MARE LO FA A SUO RISCHIO E PERICOLO**”. Tale avviso dovrà essere ripetuto verbalmente con adeguata frequenza anche per altoparlante (o megafono) ed in più lingue (almeno italiano ed inglese).
- 4.12 Il sistema di segnalamento tramite bandiere che identifica lo stato della balneazione e che è reso obbligatorio ai fini della presente Ordinanza è il seguente:

- a) **bandiera verde**: in presenza di servizio di salvamento regolarmente attivo, laddove ci si trovi in condizioni meteo-marine favorevoli;
  - b) **bandiera gialla**: in presenza di servizio di salvamento regolarmente attivo, laddove ci si trovi in presenza di condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;
  - c) **bandiera rossa**: balneazione sconsigliata, non sicura o pericolosa, con o senza servizio di salvamento attivo.
- 4.13 Il titolare di struttura balneare dovrà esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza di sicurezza balneare, completa di allegati.

## **Articolo 5** **(Personale e dotazioni del servizio di salvamento)**

- 5.1 Il **bagnino di salvataggio o assistente ai bagnanti** in servizio di salvamento deve:
- a. indossare una maglietta rossa con la scritta “SALVATAGGIO” o “SALVAMENTO” chiaramente leggibile sia sul davanti che sul dorso;
  - b. indossare un fischiello professionale, idoneo ad emettere il suono anche se a contatto con l’acqua;
  - c. vigilare costantemente per assicurare la sicurezza della balneazione sullo specchio acqueo di propria competenza, astenendosi dal compiere qualsiasi altro tipo di attività non afferente il servizio di salvamento ed evitando ogni sorta di distrazione;
  - d. intervenire, prestando la propria assistenza, in caso di pericolo di annegamento per i bagnanti, di propria iniziativa, su richiesta del bagnante in difficoltà ovvero a seguito di segnalazione comunque pervenuta;
  - e. valutare la situazione di emergenza in atto segnalando tempestivamente l’eventuale necessità di impiegare altre o ulteriori risorse per il salvataggio;
  - f. fornire in ogni occasione la massima collaborazione alla Guardia Costiera, segnalando senza indugio qualsiasi situazione di pericolo per vita umana in mare o di inquinamento ambientale;
  - g. provvedere al primo soccorso sanitario in caso di incidenti connessi alla balneazione;
  - h. stazionare nella postazione di competenza, oppure nello specchio acqueo antistante sull’unità destinata al salvamento, curando di rimanere sempre ben visibile, a disposizione dei bagnanti;
  - i. segnalare con immediatezza al concessionario eventuali motivi di impedimento al regolare espletamento del servizio;
  - j. segnalare con immediatezza al concessionario eventuali ostacoli, impedimenti, e comunque, qualsiasi elemento costituente potenziale pericolo per la balneazione;
  - k. tenere un comportamento consono al ruolo e al servizio assicurato, vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare ~~immediatamente~~ all’Autorità marittima, direttamente o tramite il titolare della struttura balneare, gli incidenti che si dovessero verificare, provvedendo alla compilazione della scheda in allegato 3, da trasmettersi entro le 24 ore dall’evento;
  - l. issare tempestivamente la bandierina segnaletica

- ✓ **bandiera verde:** in presenza di servizio di salvamento regolarmente attivo, laddove ci si trovi in condizioni meteo-marine favorevoli;
  - ✓ **bandiera gialla:** in presenza di servizio di salvamento sia regolarmente attivo, laddove ci si trovi in presenza di condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;
  - ✓ **bandiera rossa:** balneazione sconsigliata, non sicura o pericolosa, con o senza servizio di salvamento attivo;
- m. in caso di comportamenti pericolosi e ogni qual volta ritenuto opportuno, portare a conoscenza dei bagnanti i contenuti della presente Ordinanza, con particolare riguardo ai divieti e alle prescrizioni per scongiurare eventuali situazioni di pericolo per la balneazione;
- n. avvertire l'utenza, con i mezzi a disposizione, della presenza di unità navali nella zona riservata alla balneazione.
- 5.2 Il bagnino di salvataggio adempie ad un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 359, comma 2 c.p. e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza. Il concessionario, il responsabile della struttura balneare o il referente del Comune territorialmente competente, ferma restando la propria analoga responsabilità estesa al buon andamento dell'intero servizio, assumerà altresì la veste di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Legge 24/1171981, n. 689, per *culpa in vigilando*, in caso di infrazioni commesse dall'assistente bagnanti.
- 5.3 Ogni **postazione di salvamento** è costituita da una torretta di avvistamento sopraelevata dal piano di spiaggia, per assicurare la più ampia visuale possibile sugli specchi d'acqua presidiati, posizionata tra la prima fila di ombrelloni e la battigia e contrassegnata in sommità da un numero identificativo visibile all'elissoccorso a 500 piedi di altezza. In prossimità della torretta deve essere installato un pennone ben visibile, per il segnalamento tramite bandierine, riportante un cartello esplicativo del significato delle stesse in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco).
- 5.4 Presso ciascuna postazione di salvamento, devono essere presenti le seguenti dotazioni, da mantenere in condizioni di perfetta efficienza:
- a. un binocolo o cannocchiale;
  - b. un megafono;
  - c. una bandierina rossa, una gialla ed una verde per il segnalamento;
  - d. un paio di pinne o mezze pinne (di misura idonea, quale dotazione individuale);
  - e. una maschera e snorkel (di misura idonea, quale dotazione individuale);
  - f. il materiale di primo soccorso sanitario di cui al seguente comma 5.5;
  - g. il mezzo nautico di salvataggio, recante su entrambi i lati la scritta "SALVAMENTO" o "SALVATAGGIO" di colore rosso, equipaggiato con le dotazioni di cui al seguente comma 5.6.
- 5.5 Presso ogni postazione devono essere assicurati i seguenti medicinali e dotazioni minimi di primo soccorso sanitario, in condizioni di efficienza e di pronto impiego, nonché custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile:
- a. n. 1 bombola di ossigeno medicale da almeno 3 litri fornita di riduttore di pressione integrato e conta litri (flussimetro), quale presidio per l'utilizzo da parte del soccorritore non sanitario, in ossequio alle circolari del Ministero della Salute e alle direttive di AIFA, e relativi accessori necessari per l'uso;
  - b. un set completo di cannule orofaringee di varia misura e maschere facciali (per adulti e pediatriche);

- c. n. 1 (uno) pallone “Ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie;
- d. n. 1 (una) cassetta di pronto soccorso, con il contenuto minimo prescritto all'allegato 1 del decreto 15/07/2003, n. 388 e ss. mm. e ii.;
- e. anestetico spray, pomata antistaminica e pomata per lievi ustioni;
- f. n.1 (uno) defibrillatore (semi) automatico esterno, ben segnalato con apposita cartellonistica e corredato da n.1 (una) coppia di elettrodi per adulti e n.1 (una) coppia di elettrodi pediatrici, che può essere collocato anche presso la struttura di riferimento dello stabilimento balneare.

- 5.6 Ogni struttura balneare deve essere dotata di un'unità di salvamento (pattino, moscone o similare) di colore rosso, idonea a svolgere il servizio di salvataggio recante la scritta “SALVATAGGIO” o “SALVAMENTO” su entrambi i lati ed il nome dello stabilimento balneare, in condizioni di perfetta efficienza, equipaggiato con le seguenti dotazioni:
- a. remi;
  - b. un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
  - c. un mezzo marinaio o gaffa.

Durante gli orari di cui al paragrafo 4.7, tale unità deve essere posizionata in prossimità di ciascuna torretta di salvamento e, comunque, sulla battigia pronta all'uso. Inoltre la stessa non deve essere, in alcun caso, destinata ad altro impiego.

- 5.7 È facoltà del gestore della struttura posizionare presso la postazione di salvataggio, quale mezzo integrativo, una **moto d'acqua** con obbligo di riportare in allegato al Piano di salvamento le seguenti informazioni:
- a) la matricola dell'unità;
  - b) generalità, recapiti e contatti (telefono mobile) del conduttore abilitato;
  - c) copia della polizza assicurativa dell'unità in corso di validità, che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate.

Predetta unità non deve essere destinata ad altro impiego.

- 5.8 Qualora sia impiegata una moto d'acqua, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
- a. l'unità dovrà recare la scritta “SALVATAGGIO” o “SALVAMENTO” su entrambi i lati, su sfondo di colore rosso;
  - b. il conduttore della moto d'acqua deve essere maggiorenne e in possesso di patente nautica in corso di validità;
  - c. oltre al conduttore, dovrà essere presente a bordo una persona abilitata al salvamento;
  - d. durante l'uscita in mare, conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare idonea cintura di salvataggio e casco protettivo, indipendentemente dalla distanza dalla costa;
  - e. il mezzo deve essere dotato di acceleratore a ritorno automatico, nonché di adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge, che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
  - f. il mezzo deve essere provvisto di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico riconosciuto in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in relazione all'idoneità al

- recupero/trasporto; il relativo impiego potrà essere effettuato solo da personale a tal fine specificatamente abilitato;
- g. la moto d'acqua dovrà essere munita un *rescue-can/baywatch* o *rescue tube*;
  - h. l'unità dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio;
  - i. sull'arenile è vietato effettuare alcuna operazione di rifornimento carburante o forma di manutenzione del mezzo.
- 5.9 In corrispondenza delle estremità di ciascuna concessione, in prossimità della battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.
- 5.10 Eventuali dotazioni aggiuntive da destinare al servizio di salvamento, rispetto a quanto sopra riportato, dovranno essere specificate nei Piani di salvamento. Le predette dotazioni devono riportare i segni distintivi ed essere utilizzate esclusivamente come mezzo di recupero, ed infine essere equipaggiate con le dotazioni minime per assicurare la sicurezza dei bagnanti e del soccorritore, per tutta la durata dell'intervento.

## **Articolo 6 (Disciplina della pesca)**

- 6.1 Durante la stagione balneare, nella zona di mare riservata ai bagnanti, è **VIETATO** l'esercizio di qualunque tipo di pesca, anche subacquea.
- 6.2 In deroga al comma precedente, è consentita unicamente la pesca sportiva con canna da spiaggia, moli, pennelli o scogliere, nella fascia oraria notturna dopo le ore 19.00 e fino alle ore 09.30, a condizione che l'accesso in tali ambiti non sia interdetto e le acque limitrofe non siano frequentate da bagnanti in un raggio metri 300 (trecento). In caso di sopravvenuta presenza di bagnanti l'attività di pesca dovrà comunque essere immediatamente interrotta.
- 6.3 L'esercizio della pesca subacquea è regolamentato dagli articoli 128 e seg. del D.P.R. n. 1639 del 02.10.1968 e dal D.Lgs. n. 4/2012 e ss.mm.ii. ed è vietato:
- a. nell'ambito dei porti e degli approdi minori del Circondario Marittimo di Venezia e a distanza inferiore a 100 metri dalle opere foranee degli stessi;
  - b. a distanza inferiore a 500 metri dalle coste frequentate dai bagnanti;
  - c. a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
  - d. dal tramonto al sorgere del sole.
- 6.4 È vietato attraversare le acque riservate alla balneazione con arma subacquea carica. La stessa potrà essere caricata ad una distanza di almeno 500 metri dalla costa. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari è consentita soltanto ai maggiori di 16 anni.
- 6.5 La pesca subacquea a carattere sportivo è consentita solo in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.

## **Articolo 7 (Disciplina delle attività subacquee)**

- 7.1 Nelle ore diurne i subacquei, qualora operino con autorespiratore, devono segnalarsi con un galleggiante recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca. Analogamente

obbligo sussiste al di fuori delle acque riservate alla balneazione, anche se i subacquei operino senza autorespiratore.

Nelle ore notturne, il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte. Entrambi i predetti segnali diurno e notturno devono essere visibili a non meno di 300 metri di distanza.


- 7.2 I subacquei devono comunque rispettare le disposizioni dettagliate contenute nell'Ordinanza di questa Capitaneria di Porto n. 106/2006 del 29.8.2006.

## **Articolo 8 (Disciplina dei corridoi di lancio)**

- 8.1 Negli specchi acquei riservati alla balneazione, durante la stagione balneare ovvero nei casi in cui uno stabilimento balneare intenda operare al di fuori di questo periodo secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 2.2, salvo espresse eccezioni, il lancio, il transito e l'approdo di qualunque unità, deve avvenire esclusivamente all'interno di appositi corridoi di lancio.
- 8.2 I corridoi di lancio devono avere i seguenti requisiti:
- a. larghezza compresa tra 20 metri e 30 metri;
  - b. lunghezza complessiva uguale all'estensione della fascia di mare riservata ai bagnanti pari a 500 metri;
  - c. delimitazione perpendicolare alla costa, costituita da due file di gavitelli di colore arancione distanziati ad intervallo non inferiore a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri. I gavitelli, per i primi 100 metri, dovranno essere collegati da sagola galleggiante di colore arancione al fine di rendere maggiormente individuabile tale corridoio;
  - d. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
  - e. posizionamento a cura del titolare della concessione/autorizzazione di appositi cartelli all'inizio del corridoio riportanti la segnalazione: **“ATTENZIONE! CORRIDOIO RISERVATO ALLA NAVIGAZIONE – DIVIETO DI BALNEAZIONE”**; la suddetta dicitura deve essere tradotta nelle tre lingue straniere più conosciute (inglese, francese e tedesco), oltre che in altre lingue qualora gli Enti Locali lo ritengano opportuno.
- 8.3 Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere a curare, per tutta la durata della stagione balneare, che sia presente e correttamente posizionata la relativa segnaletica, adoperandosi immediatamente per il ripristino e/o sostituzione in caso di scarroccio ovvero perdita per l'azione dei flutti.
- 8.4 L'installazione di corridoi di lancio è soggetta ad autorizzazione della civica Amministrazione competente per territorio, nel rispetto delle modalità tecniche di cui al precedente comma 8.2 e previo parere rilasciato dall'Autorità Marittima ai fini della sicurezza della balneazione e della navigazione.
- 8.5 Le unità a vela devono percorrere i corridoi di lancio con la massima prudenza.
- 8.6 Le unità a motore devono percorrere i corridoi con la massima prudenza e comunque a velocità non superiore a 3 nodi.
- 8.7 Il corridoio di lancio è fruibile liberamente. All'interno dello stesso è **VIETATA** la balneazione nonché la sosta, l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi tipo di unità navale. E', altresì, **VIETATO** il transito di kitesurf.

## Articolo 9 (Disciplina dei corridoi di lancio per *kite-surf*)

- 9.1 Negli specchi acquei riservati alla balneazione, durante la stagione balneare ovvero nei casi in cui uno stabilimento balneare intenda operare al di fuori di questo periodo secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 2.2, salvo espresse eccezioni, il lancio, il transito e l'approdo dei *kite-surf* deve avvenire esclusivamente all'interno di dedicati corridoi di lancio;
- 9.2 I corridoi per *kite-surf* devono avere i seguenti requisiti:
- larghezza minima 30 metri fronte spiaggia ad allargarsi fino a raggiungere una ampiezza di 80 metri alla distanza dalla costa di 100 metri;
  - lunghezza complessiva uguale all'estensione della fascia di mare riservata ai bagnanti pari a 500 metri;
  - delimitazione laterale perpendicolare alla costa, fino ad una distanza di 500 metri dalla battigia, con due file di boe di colore arancione, distanziate ad intervalli di 20 metri; i corpi morti delle boe devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
  - individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sulle boe esterne di delimitazione; al fine di agevolare l'individuazione del corridoio per il rientro in spiaggia, le dette boe terminali dovranno avere un diametro di 80 cm;
  - posizionamento a cura del titolare della concessione/autorizzazione di appositi cartelli all'inizio del corridoio riportanti la segnalazione: **"ATTENZIONE! CORRIDOIO RISERVATO ALL'ATTIVITA' DI KITE-SURF – DIVIETO DI BALNEAZIONE"**; la suddetta dicitura deve essere tradotta nelle tre lingue straniere più conosciute (inglese, francese e tedesco), oltre che in altre lingue qualora gli Enti Locali lo ritengano opportuno;
  - la suddetta dicitura deve essere, inoltre, riportata su apposito cartello segnaletico sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.



- 9.3 Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere a curare, per tutta la durata della stagione balneare, che sia presente e correttamente posizionata la relativa segnaletica,

adoperandosi immediatamente per il ripristino e/o sostituzione in caso di scarroccio ovvero perdita per l'azione dei flutti. È, altresì, responsabile del posizionamento e successiva manutenzione di un idoneo numero di cartelli segnaletici a terra riportanti la dicitura: “**ATTENZIONE – AREA RISERVATA ALL’ATTIVITA’ DI KITE-SURF**”.

- 9.4 L’installazione di corridoi di lancio è soggetta ad autorizzazione della civica Amministrazione competente per territorio, nel rispetto delle modalità tecniche di cui al precedente comma 9.2 e previo parere rilasciato dall’Autorità Marittima ai fini della sicurezza della balneazione e della navigazione.
- 9.5 Il corridoio di lancio per kitesurf è fruibile liberamente. All’interno dello stesso è **VIETATA** la balneazione nonché la sosta, l’ormeggio o l’ancoraggio di qualsiasi tipo di unità navale. E’, altresì, **VIETATA** la navigazione di qualunque tipo di unità a remi, a motore e/o a vela, sci nautico, acquascooter/moto d’acqua, traino galleggianti e paracadutismo ascensionale.

## Articolo 10

### (Disciplina dell’attività di sci nautico e di paracadutismo ascensionale)

- 10.1 La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto Ministeriale 26.01.1960, come modificato dal D.M. 15.07.1974 dell’allora Ministero della Marina Mercantile, cui si rimanda. La suddetta disciplina si applica, per quanto assimilabile, anche alla pratica del paracadutismo ascensionale.
- 10.2 Alle unità impiegate per l’esercizio di tali attività è fatto **DIVIETO** di navigare:
- a. nel raggio di 1000 (mille) metri dall’imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Venezia;
  - b. ad una distanza inferiore ai 500 (cinquecento) metri dalle spiagge e superiore a 1 (uno) miglio nautico (metri 1852) dalla costa;
  - c. in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
  - d. nelle zone di mare destinate all’approdo, sosta, ancoraggio, ormeggio e partenza delle navi, lungo le rotte di accesso e all’interno dei porti del Circondario Marittimo di Venezia, nonché dei relativi canali marittimi;
  - e. ad una distanza inferiore ai 200 (duecento) metri dai segnalamenti marittimi, dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
  - f. in luoghi ove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
  - g. nelle zone di mare interdette alla navigazione in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.
- 10.3 La pratica dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale è svolta secondo le seguenti comuni condizioni:
- a. è consentito in ore diurne, con mare calmo e intensità massima del vento pari a forza 3 della scala Beaufort (brezza tesa, 7/10 nodi);
  - b. il conduttore dell’imbarcazione trainante deve avere almeno 18 anni compiuti e deve essere munito di regolare patente nautica, secondo le abilitazioni previste dalla normativa in vigore, ed indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo;
  - c. a bordo dell’unità trainante dovrà essere presente un’altra persona maggiorenne in possesso di brevetto di abilitazione al salvamento in mare rilasciato dagli Enti autorizzati a svolgere i relativi corsi di formazione ai sensi del Decreto Ministeriale

n. 85 in data 29.05.2024, sempre che tali abilitazioni non risultino già possedute dal conduttore del mezzo nautico

- d. lo sciatore/persona trainata dovrà aver compiuto almeno 14 anni di età;
- e. durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo alla sciatore/paracadutista di indossare una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa o altro dispositivo riconosciuto idoneo in ottemperanza alle norme in vigore;
- f. l'unità trainante dovrà essere munita di sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso e dovrà essere, inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore, dichiarati idonei da un Organismo Notificato;
- g. ciascuna unità potrà trainare una sola persona per volta e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (pesca, etc.);
- h. l'unità trainante dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste dai regolamenti di sicurezza D.M. n. 95 del 04.04.2005; D.M. n. 146 del 29.07.2008) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
- i. l'unità trainante dovrà essere dotata di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in considerazione, e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi;
- j. è vietato, a qualsiasi unità da diporto, seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità intente nelle attività in considerazione; è altresì vietato attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire lo sciatore/paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo;
- k. le persone che svolgono tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza della sicurezza dei mezzi utilizzati, pertanto l'Autorità Marittima è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività;
- l. durante la stagione balneare per la partenza, il transito e l'approdo devono essere utilizzati gli appositi corridoi di lancio di cui al precedente articolo 8.

10.4 La pratica dello sci nautico è, inoltre, soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 (cinquecento) metri dalle spiagge;
- b. durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri;
- c. la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità deve essere superiore a quella del cavo di trainante.

10.5 La pratica del paracadutismo ascensionale è, inoltre, soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. durante l'esercizio del paracadutismo è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità ed il passaggio su zone frequentate da persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere (volantini, etc.);
- b. durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà mai essere inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela

affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;

- c. le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 (cinquecento) metri dalla costa;
- d. la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dal complesso cavo-sportivo/paracadute trainato, e comunque non inferiore a 50 (cinquanta) metri;
- e. è fatto divieto di effettuare l'attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri soggetti che praticino la medesima attività a distanza tale da creare potenziali rischi di collisione;
- f. quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.

10.6 L'attività del paracadutismo ascensionale resta comunque subordinata all'osservanza di eventuali, ulteriori disposizioni concernenti la regolamentazione del traffico aereo.

## **Articolo 11**

### **(Disciplina degli acquascooter, quali moto d'acqua e mezzi simili)**

11.1 Durante la stagione balneare, la navigazione con acquascooter (moto d'acqua, jet ski e simili) è consentita nella fascia di mare compresa tra i 500 metri ed i 1000 metri dalla costa.

11.2 La navigazione con acquascooter è **VIETATA**:

- a. nell'ambito dei porti del Circondario Marittimo di Venezia, fatto salvo il transito per raggiungere o lasciare i porticcioli, gli approdi, gli scali d'alaggio o l'impianto di distribuzione di carburanti ivi ricadenti;
- b. nelle zone di mare riservate alla balneazione;
- c. in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
- d. negli specchi acquei interdetti alla navigazione;
- e. tra la costa e gli specchi acquei destinati agli impianti di mitilicoltura;
- f. ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri da navi o galleggianti alla fonda;
- g. ad una distanza inferiore a 100 (cento) metri da segnalamenti di subacquei, da segnali da pesca, da impianti di mitilicoltura e di acquacoltura, e da opere marittime foranee di difesa costiera;
- h. oltre 1 miglio nautico dalla costa, fatte salve ulteriori prescrizioni legittimamente emanate.

11.2 L'utilizzo degli acquascooter è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18.07.2005 n.171, la conduzione degli acquascooter è consentita esclusivamente con patente nautica in corso di validità, qualunque sia la potenza del motore imbarcato;
- b. nelle manovre di ingresso ed uscita dal porto di Venezia ed approdi minori del Circondario marittimo di Venezia gli acquascooter, oltre a mantenere la dritta e navigare alla minima velocità consentita (comunque non superiore a 3 nodi),

devono dare la precedenza a tutte le altre unità in transito, senza intralciarne la navigazione;

- c. durante la navigazione, i conduttori e le persone imbarcate devono obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga e un casco protettivo, nonché una cima galleggiante idonea per il recupero del rimorchio;
- d. gli acquascooter devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di spegnimento assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling* (blocca-sterzo con ritorno automatico);
- e. nel caso di noleggio o locazione gli acquascooter devono essere provvisti di un blocco automatico a distanza;
- f. durante la navigazione il pilota e gli eventuali passeggeri devono evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida;
- g. il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che deve essere tenuto a bordo in originale o in copia autentica;
- h. l'acquascooter deve essere dotato di polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile;
- i. durante la stagione balneare, per la partenza, il transito e l'approdo devono essere utilizzati gli appositi corridoi di lancio di cui al precedente articolo 8;
- j. se l'acquascooter opera in qualità di battello di servizio (tender) può navigare ad una distanza non superiore ai 1000 (mille) metri dall'unità madre.

11.3 Le limitazioni, i divieti e le prescrizioni riportati nei punti precedenti non esonerano il conduttore dell'acquascooter dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica per qualunque circostanza contingente, di mantenere distanze di sicurezza superiori e di assumere la minima velocità di governo, e comunque di condurre la navigazione con la massima prudenza, in modo da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare;

11.4 La circolazione delle moto d'acqua è disciplinata dall'apposita Ordinanza n. 71/1994 del 09.08.1994 della Capitaneria di Porto di Venezia a cui si dovrà far riferimento.

## **Articolo 12** **(Disciplina dei windsurf)**

12.1 Durante la stagione balneare, l'uso della tavola a vela (windsurf) è consentita esclusivamente nella fascia di mare compresa tra i 500 metri ed i 1000 metri dalla costa.

12.2 La pratica del windsurf è **VIETATA**:

- a. in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
- b. nell'ambito dei porti e degli approdi minori del Circondario Marittimo di Venezia;
- c. negli specchi acquei interdetti alla navigazione;
- d. a distanza inferiore ai 500 metri dall'imboccatura dei porti, dalle opere marittime di difesa costiera, dagli impianti fissi, dalle reti da posta, dagli impianti di acquacoltura, dalle navi mercantili o militari alla fonda.

- 12.3 L'uso delle tavole a vela (windsurf) è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- a. l'età minima per la conduzione delle tavole a vela (windsurf) è di 14 anni compiuti se la superficie velica è superiore a quattro metri quadrati, è di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela;
  - b. coloro che esercitano l'attività di windsurf devono indossare una dotazione individuale di salvataggio del tipo conforme alla normativa in vigore indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate;
  - c. durante la stagione balneare per la partenza, il transito e l'approdo devono essere utilizzati gli appositi corridoi di lancio di cui al precedente articolo 8. In assenza di corridoi le tavole a vela (windsurf), nella fascia di mare riservata alla balneazione, hanno l'obbligo di procedere con vela ammainata e con rotta perpendicolare alla costa.

### **Articolo 13 (Disciplina dei kitesurf)**

- 13.1 Durante la stagione balneare, l'uso delle tavole con aquilone (kitesurf) è consentito esclusivamente nella fascia di mare compresa tra i 500 metri ed i 1000 metri dalla costa.
- 13.2 La pratica del kitesurf è **VIETATA**:
- a. in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
  - b. nell'ambito dei porti e negli approdi minori del Circondario Marittimo di Venezia;
  - c. negli specchi acquei interdetti alla navigazione;
  - d. a distanza inferiore a metri 500 dall'imboccatura dei porti, dagli impianti fissi, dalle reti da posta, dagli impianti di acquacoltura, dalle navi mercantili o militari alla fonda.
- 13.3 L'uso del kitesurf è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- a. il kitesurf può essere usato solo da coloro i quali abbiano compiuto i 16 anni di età che devono indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) del tipo conforme alla normativa in vigore; è obbligatorio l'uso del caschetto protettivo per coloro che svolgono attività di kitesurf nell'ambito di corsi di avviamento a tale disciplina;
  - b. è proibito in prossimità di strade e/o ostacoli fissi presenti sottovento lasciare l'attrezzo incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma;
  - c. è fatto obbligo di dotare il kitesurf di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona. A titolo esemplificativo, per il kitesurf con barra di controllo a due linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due linee; sull'altra deve esserci una ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala. Per il kitesurf con barra di controllo a quattro linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala);

- d. durante la stagione balneare, per la partenza il transito e l'approdo devono essere utilizzati gli appositi corridoi di lancio di cui al precedente articolo 9.

13.4 Fatto salvo quanto espressamente previsto dalle vigenti norme di legge:

- a. quando due unità kitesurf navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra vento dà la precedenza sollevando il kite; quella sottovento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kite;
- b. quando due unità kitesurf procedono nella stessa direzione, quella sopravvento dà la precedenza a quella sottovento sollevando il kite e rallentando;
- c. quando un'unità kitesurf incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando e ciò a prescindere dalle mure.

#### **Articolo 14 (Disciplina del flyboard e mezzi simili)**

14.1 L'esercizio dell'attività denominata flyboard è subordinato a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto. Durante la stagione balneare, la navigazione dell'acquascooter o della moto d'acqua impiegati nell'attività di flyboard, è consentita esclusivamente nella fascia di mare compresa tra i 500 metri ed i 1000 metri dalla costa.

14.2 Alle unità impiegate per l'esercizio di tali attività, è fatto **DIVIETO** di navigare:

- a. in ore notturne e con condizioni meteomarine non favorevoli;
- b. durante la stagione balneare, ad una distanza dalla costa inferiore ai 500 metri e superiore a 1 miglio nautico;
- c. nelle zone di mare destinate all'approdo, sosta, ancoraggio, ormeggio e partenza delle navi, lungo le rotte di accesso e all'interno dei porti del Circondario Marittimo nonché dei relativi canali marittimi, all'interno dei canali marittimi in genere;
- d. nel raggio di 1000 metri dall'imboccatura dei porti e degli approdi minori del Circondario Marittimo;
- e. a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- f. ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi, dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- g. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
- h. in luoghi ove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
- i. nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.

14.3 Fermo restando quant'altro previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia in premessa citate, dell'attività denominata flyboard e simili, nel Circondario Marittimo di Venezia è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- a. l'esercizio dell'attività è consentito solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate favorevoli, con mare calmo e intensità massima del vento pari a forza 3 della scala Beaufort (brezza tesa, 7/10 nodi);
- b. l'età minima per la conduzione della tavola per il flyboard è di 18 anni compiuti;
- c. la predetta attività deve essere svolta sempre in coppia, una persona alla condotta della moto d'acqua e l'altra collegata alla stessa;

- d. ai sensi dell'articolo 39, lettera a), del d.lgs. 18/07/2005 n. 171, la condotta di acquascooter/moto d'acqua impiegati in tale attività è consentita a coloro che siano in possesso di regolare patente nautica per la condotta di unità da diporto;
  - e. durante la stagione balneare, per la partenza, il transito e l'approdo devono essere utilizzati gli appositi corridoi di lancio di cui al precedente articolo 8;
  - f. la navigazione all'interno dei suddetti corridoi deve avvenire, per quanto possibile, al centro della corsia e ad una velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 nodi;
  - g. analogo comportamento deve essere mantenuto durante la navigazione negli ambiti portuali;
  - h. la velocità massima consentita per l'esercizio della predetta attività è di 15 nodi;
  - i. i conduttori di acquascooter/moto d'acqua impiegati nell'attività di flyboard e le persone trasportate, ai sensi dell'articolo 54, comma 3 del D.M. 29/07/2008 n. 146, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge, nonché un casco omologato per sport acquatici;
  - j. l'acquascooter o la moto d'acqua impiegata nell'attività di flyboard deve essere obbligatoriamente provvisto di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota, che ne ha l'obbligo di utilizzo;
  - k. unità con caratteristiche particolari devono essere sottoposte a specifici accertamenti da effettuarsi con il concorso dell'Ente tecnico dei richiedenti ed in esito ad istanza dagli stessi avanzata, in doppio esemplare in carta legale, all'Autorità marittima;
  - l. l'acquascooter o la moto d'acqua potrà assistere soltanto una persona per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività;
  - m. l'acquascooter o la moto d'acqua utilizzata per svolgere l'attività di flyboard deve essere dotata di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate;
  - n. iscrizione in albi tenuti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, dalla quale si evinca l'attività che s'intende svolgere, ovvero essere munite di certificati attestanti la legittimità dell'esercizio delle attività che intendono espletare, rilasciati dalla competente Autorità amministrativa.
- 14.3 La predetta attività è consentita esclusivamente nel caso in cui coloro che hanno intenzione di esercitarla hanno l'utilizzo esclusivo di uno specchio acqueo di almeno 400 mq. Le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

## **Articolo 15** **(Disciplina del traino galleggianti "big banana" e simili)**

- 15.1 Durante la stagione balneare, il traino di galleggianti e di piccoli gommoni (banana, siluri, etc.) è consentito esclusivamente nella fascia di mare compresa tra i 500 metri ed 1 miglio nautico (metri 1852) dalla costa.

15.2 Il traino di galleggianti e di piccoli gommoni è **VIETATO**:

- a. in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
- b. nelle zone di mare destinate all'approdo, sosta, ancoraggio, ormeggio e partenza delle navi, lungo le rotte di accesso e all'interno dei porti del Circondario Marittimo nonché dei relativi canali marittimi, all'interno dei canali marittimi in genere;
- c. nel raggio di 1000 metri dall'imboccatura dei porti e degli approdi minori del Circondario Marittimo;
- d. ad una distanza inferiore ai 200 metri dai segnalamenti marittimi, dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- e. in luoghi ove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
- f. nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.

15.3 Fermo restando quant'altro previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia in premessa citate, l'esercizio del traino di galleggianti denominati "big banana", siluri e similari, nel Circondario Marittimo di Venezia è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- a. il conduttore delle unità utilizzate per il traino dei galleggianti deve avere almeno 18 anni compiuti e deve essere munito di patente nautica a seconda del tipo abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità;
- b. a bordo dell'unità trainante dovrà essere presente un'altra persona maggiorenne in possesso di brevetto di abilitazione al salvamento in mare rilasciato dagli Enti autorizzati a svolgere i relativi corsi di formazione ai sensi del Decreto Ministeriale n. 85 in data 29.05.2024, in corso di validità, sempre che tali abilitazioni non risultino già possedute dal conduttore del mezzo nautico;
- c. ogni unità potrà trainare non più di un galleggiante;
- d. l'unità trainante deve essere dotata di sistemi di aggancio a rimorchio, di dispositivi retrovisori, di invertitore di marcia e di tutti gli altri accessori necessari all'attività, riconosciuti idonei da un Organismo notificato; in particolare, se utilizzata per il rimorchio di galleggianti deve essere dotata di propulsione ad idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica parimenti ritenuto idoneo dai medesimi Enti notificati;
- e. a bordo dell'unità trainante deve essere presente un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche di tipo portatile, sintonizzato sul canale 16 (156,800 MHz);
- f. a bordo dell'unità trainante deve essere sistemato un salvagente anulare con almeno 25 metri di cima galleggiante pronto all'uso;
- g. a bordo dell'unità trainante deve essere presente una cassetta di pronto soccorso contenente i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari previsti alla tabella "D" del D.M. 01/10/2015;
- h. sui galleggianti trainati possono essere trasportate persone di età non inferiore ai 14 anni;
- i. sui galleggianti trainati può essere imbarcato un numero massimo di persone così come prescritto dall'art. 60 del D.M. 29/07/2008 n. 146 ovvero nel rispetto dei limiti imposti dal costruttore;
- j. tutte le persone imbarcate sui galleggianti trainati devono indossare idonee cinture di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;

- k. durante le varie fasi dell'attività, la distanza tra il mezzo e il galleggiante trainato non deve essere mai inferiore a 20 metri;
  - l. le polizze assicurative dei mezzi impiegati devono contemplare espressamente la copertura dei danni a garanzia dei terzi trasportati/trainati per detto tipo di attività;
  - m. durante la stagione balneare, per la partenza, il transito e l'approdo devono essere utilizzati gli appositi corridoi di lancio di cui al precedente articolo 8.
- 15.4 Alle unità in navigazione nelle vicinanze di quelle impiegate nelle attività di cui trattasi è **VIETATO**:
- a. avvicinarsi ad una distanza inferiore a quella di sicurezza, individuata nella lunghezza del complesso cavo/galleggiante o, comunque, inferiore a 50 metri;
  - b. seguire o attraversare la scia, nonché attraversare la rotta delle unità impiegate in detta attività in modo tale da costringere le stesse a brusche variazioni di rotta o velocità;
  - c. seguire la scia dei galleggianti trainati, a distanza inferiore a quella di sicurezza, così come attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, le persone trainate/trasportate.

#### **Articolo 16 (Disciplina delle e-bike acquatiche)**

- 16.1 L'utilizzo di e-bike acquatiche, che devono essere munite da apposita copertura assicurativa, è consentito solo in ore diurne, e tra i 500 metri e i 1000 metri dalla costa. Possono essere condotte solo da coloro che abbiano almeno 16 anni, che devono indossare un idoneo ausilio al galleggiamento compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione. Tali mezzi, devono raggiungere i 500 metri dalla costa e/o atterrare/partire esclusivamente attraverso corridoi di lancio aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 8.
- 16.2 Alle è-bike acquatiche è fatto, altresì, **DIVIETO** di navigare:
- a) a meno di 300 metri dai segnali indicanti attrezzi da pesca;
  - b) nelle zone frequentate dai bagnanti;
  - c) attraversando la rotta di ingresso e di uscita delle navi dalle foci dei fiumi.

#### **Articolo 17 (Disciplina della locazione e noleggio delle unità da diporto)**

- 17.1 Nel Circondario Marittimo di Venezia, l'esercizio della locazione di piccoli natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei bagnanti, da parte delle ditte debitamente autorizzate deve essere effettuato con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'Ordinanza n.92/2007 del 3 agosto 2007 della Capitaneria di porto di Venezia.

#### **Articolo 18 (Disciplina della navigazione di piccoli natanti)**

- 18.1 Come disciplinato dall'ordinanza del Capo del Compartimento di Venezia, nella fascia di mare compresa tra 500 e 1000 metri dalla battigia tutte le unità navali devono tenere una velocità inferiore ai 10 nodi e, comunque, navigare in dislocamento.

- 18.2 I natanti a remi od a pedali, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, pedalò, mosconi, S.U.P. e similari:
- possono navigare entro 300 metri dalla costa e in ore diurne senza avere a bordo alcuna dotazione di sicurezza;
  - non possono, comunque, navigare oltre i 500 metri dalla costa anche se munite delle dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.

A bordo di tali natanti si può imbarcare un numero massimo di persone così come previsto dall'articolo 60 del D.M. 146 in data 29.07.2008 ovvero nel rispetto dei limiti imposti dal costruttore.

- 18.3 A tutte le unità navali da diporto, pesca, o traffico è altresì **VIETATO**:
- avvicinarsi a meno di 100 metri dalle boe che segnalano la presenza di subacquei;
  - avvicinarsi a meno di 100 metri da boe, galleggianti, gavitelli previsti per la segnalazione di attrezzature da pesca professionale;
  - avvicinarsi a meno di 100 metri dalle unità impegnate nello sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di galleggianti, kitesurf e attività similari;
  - avvicinarsi a meno di 300 metri dalle navi Militari – *di qualunque nazionalità* – ancorate nelle acque del Circondario Marittimo.

### **Articolo 19 (Deroghe)**

- 19.1 Su motivata e documentata richiesta e previa valutazione circa il soddisfacimento di equivalenti o superiori condizioni di sicurezza, l'Autorità marittima potrà concedere deroghe alle prescrizioni dettate con la presente Ordinanza.

### **Articolo 20 (Disposizioni finali)**

- 20.1 La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo della Capitaneria di porto di Venezia nonché del Comune di Venezia nonché con l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it). Deve essere, inoltre, esposta a cura di tutti i titolari/gestori di attività ricettive, concessionari degli stabilimenti balneari, di campeggi, colonie marine, complessi ricettivi all'aperto, etc., situati nel Circondario Marittimo, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare, nonché da parte di chi esercita l'attività di locazione/noleggio di natanti. È fatto obbligo agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria far osservare la presente Ordinanza.
- 20.3 I trasgressori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi:
- ✓ degli articoli. 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione;
  - ✓ degli articoli dal 53 al 57ter del Titolo V del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171;
  - ✓ degli articoli dal 7 al 12 del Capo II del D. Lgs. 09.01.2012, n. 4;
  - ✓ degli articoli 650 e 673 del Codice penale.
- 20.4 La presente ordinanza entra in vigore immediatamente ed abroga l'Ordinanza nr. 36/2022 del 09/05/2022 nonché ogni precedente provvedimento con essa incompatibile.

Al fine di garantire un rapido intervento dei mezzi di soccorso è istituito per l'emergenza in mare il **NUMERO BLU 1530**. L'accesso a detto recapito è gratuito e deve essere utilizzato per segnalare le esigenze del soccorso alla vita in mare. La sala operativa della capitaneria di Porto di Venezia può essere contattata al numero telefonico 041-2405745

VENEZIA, *(vedasi data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE**

CA (CP) Filippo MARINI

*Documento informativo firmato digitalmente ai sensi  
del testo unico 28 dicembre 2000 n° 445 e  
D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 e norme collegate*

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell'art. 32 co. 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 mediante inserimento nel sito istituzionale della Capitaneria di porto di Venezia.



**Allegato n. 1 – Ordinanza di Sicurezza Balneare  
nr. \_\_\_/2025**



**Alla CAPITANERIA DI PORTO  
GUARDIA COSTIERA  
DI VENEZIA**

Tel: 0412405711

e-mail: dm.venezia@pec.mit.gov.it; cpvenezia@mit.gov.it

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI**

Data evento \_\_\_\_\_ Ora evento \_\_\_\_\_  
 Stabilimento balneare denominato \_\_\_\_\_  
 Spiaggia libera \_\_\_\_\_  
 Via/Piazza \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
 Tipo evento \_\_\_\_\_

Luogo intervento	<input type="checkbox"/> Spiaggia	<input type="checkbox"/> Scogliera	<input type="checkbox"/> Mare – distanza dalla battigia mt. _____	
Condizioni Meteo	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Variabile tendente al miglioramento <input type="checkbox"/> Variabile tendente al peggioramento	
Stato del mare	<input type="checkbox"/> Calmo	<input type="checkbox"/> Poco mosso	<input type="checkbox"/> Mosso	<input type="checkbox"/> Agitato
Vento	<input type="checkbox"/> Assente	<input type="checkbox"/> Debole	<input type="checkbox"/> Forte	

Bandiera rossa/gialla/verde issata       Bandiera rossa/gialla/verde non issata

**DATI EVENTUALMENTE DISPONIBILI:**

Residenza assistito: \_\_\_\_\_ Età \_\_\_\_\_  
 Comune: \_\_\_\_\_  M  F  
 Stato se stranieri: \_\_\_\_\_

**CAUSA INCIDENTE**

<input type="checkbox"/> Dolore all'addome	<input type="checkbox"/> Mal di testa	<input type="checkbox"/> Vomito	<input type="checkbox"/> Trauma (.....)
<input type="checkbox"/> Medusa	<input type="checkbox"/> Dolore al torace	<input type="checkbox"/> Crisi di panico	<input type="checkbox"/> Annegamento
<input type="checkbox"/> Puntura di pesce	<input type="checkbox"/> Congestione	<input type="checkbox"/> Emorragia	<input type="checkbox"/> Svenimento
<input type="checkbox"/> Punture di insetto	<input type="checkbox"/> Ferita da taglio	<input type="checkbox"/> Convulsioni	<input type="checkbox"/> Altro (.....)
Organizzazione di soccorso allertata al presentarsi dell'evento	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Guardia Costiera	
	<input type="checkbox"/> 118	<input type="checkbox"/> Altro (.....)	

Particolari da segnalare ed azioni intraprese: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Nome e cognome, telefono fisso/mobile e firma di: Assistente bagnanti: Compilatore scheda: Organizzatore responsabile del servizio di salvataggio	_____ _____ _____ _____
--	----------------------------------

**N.B.** La scheda deve essere fatta pervenire, **entro le 24 ore dall'evento**, alla Capitaneria di Porto di Venezia.

**TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE  
E PER LA FRUIZIONE DEGLI ARENILI**

<p align="center"><b>NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE</b></p>	
<p align="center"><b>DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA IX° CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO</b></p>	<p align="center"><b>CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 0412405711</b></p>
<p align="center"><b>NUMERO UNICO DI EMERGENZA (N.U.E.)</b></p>	<p align="center"><b>112</b></p>
<p align="center"><b>POLIZIA LOCALE DI VENEZIA</b></p>	<p align="center"><b>041 274 7070</b></p>
<p align="center"><b>POLIZIA LOCALE DI LIDO</b></p>	<p align="center"><b>041 220 7911</b></p>
<p align="center"><b>COMUNE DI VENEZIA</b></p>	<p align="center"><b>041 274 8111</b></p>



## PIANO DI SALVATAGGIO

Timbro società di salvamento operante

Committente:		
IN FORMA SINGOLA	Concessionario di struttura balneare:	
	Amministrazione Comunale (per tratti di spiagge libere):	
	Società direttamente esercente il servizio di salvataggio	
IN FORMA COLLETTIVA	In caso di piano di salvataggio in forma collettiva indicare i committenti per il quale si svolge l'attività	1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
		8
		...



## RELAZIONE PER IL SALVATAGGIO A MARE

Stagione Balneare anno 2025

Torretta n° _____	<b>Coordinate Geografiche</b> (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____
Torretta n° _____	<b>Coordinate Geografiche</b> (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____
Torretta n° _____	<b>Coordinate Geografiche</b> (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____
Torretta n° _____	<b>Coordinate Geografiche</b> (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____
Torretta n° _____	<b>Coordinate Geografiche</b> (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____



Unità nautiche da utilizzare ad uso esclusivo per il salvataggio: <b>(ALLEGARE DOCUMENTI DI BORDO)</b>			
Numero	Tipo	VHF	estremi Assicurazione
1		Si/No	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
...			



Assistenti Bagnanti impiegati (ALLEGARE TITOLI IDONEI ABILITATIVI IN CORSO DI VALIDITA')		
N.	Generalità	Brevetti (non tutti obbligatori)
1		<b>Assistente Bagnanti M.I.P.</b> Ente _____ n. _____ Scadenza _____
	Nome _____	<b>Patente Nautica</b> n: _____ Rilasciata _____ da _____ Il _____
	Cognome _____	Scadenza _____
	Data nascita _____	<b>B.L.S. – B.L.S.D.</b> Rilasciato _____ da _____
	Luogo nascita _____	Scadenza _____
Recapito Telefonico _____		
		<b>Attestato Formazione utilizzo Acquascooter per Salvamento</b> n. _____ Rilasciata _____ da _____ del _____
		<b>Patentino RTF</b> SI NO



REFERENTE DEL SERVIZIO
Generalità
Nome
Cognome
Data nascita
Luogo nascita
Recapito Telefonico

Nella relazione, inoltre, devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- Orari/allestimento/modalità operative di intervento per ogni postazione evidenziando, altresì, le procedure operative di intervento nel caso di malfunzionamento del mezzo nautico;
- Predisporre e allegare planimetria dell'arenile in concessione/spiaggia libera con riportata l'ubicazione dell'altana e i confini delimitanti l'arenile presidiato dagli assistenti bagnanti.

FIRMA DEL COMPILATORE

\_\_\_\_\_